SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1965

(40ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » **(371-Urgenza)** (*D'iniziativa dei senatori Scotti ed altri*); « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » **(923-Urgenza)**; e « Misure contro l'inquinamento atmosferico » **(1314)** (*D'iniziativa dei senatori Berlingieri ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 522, 524, 529, 531, 532, 533, 536, 537, 538
BONADIES 532
FERRONI, *relatore* 522, 524, 525, 529, 531, 533, 534, 536, 537, 538
LORENZI 535
MACCARRONE 523, 524, 527, 537
MARIOTTI, *Ministro della sanità* 523, 525, 526, 528, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538
MINELLA MOLINARI Angiola . . 526, 534, 535, 536
SAMEK LODOVICI . . 524, 525, 526, 528, 530, 532, 535, 536
SCOTTI 524, 525, 532
VERONESI . 523, 529, 531, 532, 533, 536, 537, 538
ZELIOLI LANZINI 523, 524, 525, 526

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 521

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, Cassese, Cassini, Criscuoli, Ferroni, Lorenzi, Maccarrone, Minella Molinari Angiola, Perrino, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Tomasucci, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori D'Errico e Di Grazia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Veronesi e Angelilli.

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

CRISCUOLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.*

Sul processo verbale

PRESIDENTE. Nel processo verbale della seduta precedente è contenuta una inesattezza generata da un equivoco sulla assenza del sottosegretario Volpe. Si pensava, infatti, che l'onorevole Volpe si fosse assentato per una ragione diversa da quella del lieve malessere che lo aveva colto. Dovevo questa precisazione alla Commissione e l'ho fatta.

Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (371-*Urgenza*), d'iniziativa dei senatori Scotti ed altri; « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (923-*Urgenza*); « Misure contro l'inquinamento atmosferico » (1314), d'iniziativa dei senatori Berlingieri ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico », d'iniziativa dei senatori Scotti, Montagnani Marelli, Cassese, Farneti Ariella, Maccarrone, Simonucci, Tomasucci, Zanardi, Adamoli, Bertoli, Fortunati, Gianquinto, Mammuccari, Roasio e Vidali, « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico », d'iniziativa governativa; « Misure contro l'inquinamento atmosferico », d'iniziativa dei senatori Berlingieri, Focaccia, Ajroldi, Cornaggia Medici, Lombardi e Sibille.

F E R R O N I , *relatore*. Signor Ministro, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prima di iniziare l'impegnativo lavoro della discussione e approvazione degli articoli del testo che abbiamo preso a base dei nostri lavori, desidero fare una precisazione in relazione all'*iter* di questi provvedimenti.

Verso la metà di luglio, su un autorevolissimo giornale del Nord — l'aggettivo e l'accrescitivo sono d'obbligo quando si parla di quel giornale — è apparso un risentito attacco al Senato, e per esso alla nostra Commissione, a causa del rinvio all'autunno della discussione e approvazione del disegno di legge contro l'inquinamento atmosferico.

In genere, io non rifuggo mai dalla polemica ed ebbi la tentazione di rispondere a quell'articolo e al giornale che la riportava: ma poi mi chiesi se fosse corretto che un membro del Parlamento si abbassasse ad una polemica di stampa, nella quale, tutto sommato, anche se avessi chiarito quale era, in ordine ai tempi di lavoro, la responsabilità della 11ª Commissione, non avrei potuto certo spiegare perchè sei mesi o più dal momento della presentazione del disegno di legge n. 913, non fossero stati sufficienti alla sua approvazione.

Rinunciai anche alla tentazione di leggere l'articolo (che mi venne riferito da qualche collega) e non ebbi occasione di vedere neppure una precisazione che il Presidente della 9ª Commissione inviava, invece, a quel giornale, precisando che il ritardo non era da attribuirsi a quella Commissione, che aveva già espresso il parere di cui era stata richiesta.

Penso che sia mio dovere nei confronti della Commissione cui mi onoro di appartenere e, solo per il suo prestigio e la sua serietà, fare le seguenti precisazioni: la richiesta di preparare la relazione sul disegno di legge n. 923-*Urgenza* mi pervenne con lettera del 12 gennaio 1965 che io ebbi soltanto il 21 gennaio. Rispondevo qualche giorno dopo (3 febbraio) che accettavo l'incarico. Il giorno 15 febbraio mi veniva comunicato che ero stato designato a riferire anche sul disegno di legge n. 371 (Scotti e altri). Poichè « urgenza » non significa approssimazione e quindi confusione, era pur necessario un certo lasso di tempo, diciamo un mese e mezzo o due, per documentarmi, per esaminare proposte e suggerimenti piovuti da ogni parte, per ascoltare rappresentanti di categorie commerciali e industriali interessati al problema, desiderosi di esporre i loro punti di vista.

Comunque, a metà marzo ero pronto a svolgere la mia relazione in Commissione. Mancavano, però, ancora alcuni pareri di altre Commissioni, nonostante noi li avessimo più volte sollecitati, pareri dei quali, data la delicatezza dell'argomento, era assai opportuno prendere visione.

Intanto, a complicare le cose e a ritardare ulteriormente lo svolgimento della mia relazione, era intervenuta la richiesta della 9ª Commissione affinchè l'esame del provvedimento avvenisse a Commissioni riunite (9ª e 11ª). A tale richiesta vi fu una nostra energica e motivata opposizione, finchè il Presidente del Senato, con lettera del 20 aprile, confermò alla nostra Commissione la competenza primaria. Si era intanto perso un altro mese e mezzo e la Commissione

industria ci fece pervenire il suo parere soltanto il 28 aprile.

Ciò mi costrinse a tralasciare, nella mia relazione, la parte più strettamente analitica relativa ai singoli articoli dei disegni di legge, per riguardo verso i colleghi delle altre Commissioni interessate, di cui non conoscevo il pensiero. E si deve, penso, alla cortese pressione del Presidente Alberti se, in tale condizione, accettai di espormi all'accusa quanto meno di insufficiente impegno leggendo in parte e in parte improvvisando la relazione introduttiva che solo la cortesia dei colleghi ritenne sufficiente e conclusiva sui problemi d'ordine generale dell'inquinamento atmosferico. Avremmo potuto, verso il 15 giugno, procedere speditamente, ma la nostra Commissione fu impegnata in altri e non meno urgenti problemi che non potevano essere posposti e che è superfluo enumerare, di modo che si arrivò in prossimità delle ferie estive senza aver potuto compiere l'esame degli articoli del disegno di legge n. 923, ovviamente con mio rammarico che espressi, per iscritto, anche all'onorevole Ministro, che giustamente premeva per la conclusione dei lavori e al quale, con lettera del 7 luglio, facevo anzi rilevare, anche a nome dei colleghi della Sottocommissione che aveva elaborato un conciso testo emendato della proposta governativa, che già in data 30 giugno eravamo pronti. Vi fu poi la riunione congiunta delle due Camere a togliere alle singole Commissioni anche i pochi giorni utili precedenti le vacanze, e così il tutto fu rinviato alla ripresa autunnale.

Da quanto ho esposto, incontestabilmente esatto, risulta evidente come immeritata sia stata l'accusa di lassismo o peggio, rivolta da quel giornale di cui parlavo all'inizio, alla nostra Commissione; ed ho creduto un dovere verso il Ministro, verso voi tutti, e quindi anche un poco verso me stesso, sottrarvi qualche minuto a favore della verità per dimostrare che ad altri ed altre cause deve essere attribuito il ritardo; non, in ogni caso, alla Commissione igiene e sanità del Senato.

ZELIOLI LANZINI. Direi che sarebbe il caso di prendere atto delle dichiarazioni del collega Ferroni e di passare senza indugio alla discussione ed approvazione dei singoli articoli.

VERONESI. Chiedo scusa all'onorele Presidente, ma desidererei un chiarimeno, forse inutile. Non facendo parte della Commissione igiene e sanità (son qui per sostituire il collega D'Errico e per presentare degli emendamenti), non ho ben capito quale sia il testo in discussione, cioè se sia quello governativo o quello elaborato dalla Sottocommissione.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo ha aderito a che fosse preso a base della discussione il testo elaborato dalla Sottocommissione, il quale, d'altro canto, ricalca, nella sua sostanza, sia pure emendandolo, il disegno di legge governativo.

VERONESI. Grazie.

MACCARRONE. Vorrei chiedere anche io un chiarimento, dato che all'ordine del giorno figurano tre progetti di legge riguardanti la stessa materia: vorrei sapere cioè come deve essere considerato il terzo progetto n. 1314. Dato che quello a firma dei senatori Scotti ed altri è stato dichiarato assorbito o quanto meno assorbibile dal disegno di legge d'iniziativa governativa, è bene non dimenticare che esso è il primo in ordine di tempo ad essere stato presentato.

PRESIDENTE. Eravamo d'accordo che la Commissione avrebbe discusso i tre disegni di legge congiuntamente prendendo a base della discussione il progetto governativo. All'atto dell'approvazione, i due disegni di legge n. 371 e 1314 sarebbero poi assorbiti da quello n. 923.

MACCARRONE. Nella precedente seduta abbiamo lasciato in sospeso il problema del progetto Berlingieri. Ora, io vorrei sapere se, discutendo il progetto governativo emendato dalla Sottocommissione, noi ignoriamo l'esistenza di quello Berlingieri di cui, per altro, abbiamo ascoltato la serrata critica del collega Ferroni.

SAMEK LODOVICI. In rapporto alle osservazioni fatte dal senatore Maccarrone, ritengo di poter chiarire che l'ultimo provvedimento a noi pervenuto si deve considerare di fatto superato. Ciò non toglie che, discutendosi sul testo governativo rielaborato dalla Sottocommissione, ogni senatore abbia il diritto e il dovere di proporre emendamenti che scaturiscono dal progetto Berlingieri. Questo è il mio punto di vista e lo esprimo anche a nome della mia parte.

SCOTTI. Ma il disegno di legge n. 1314 è stato ritirato, oppure è ancora in discussione?

SAMEK LODOVICI. La Presidenza lo ha messo all'ordine del giorno e fino all'approvazione finale della legge esso deve restarvi. D'altro canto, il senatore Lombari ha già espresso la ragione per cui esso non può essere ritirato.

SCOTTI. Sarà bene mettersi al coperto dal rischio che, una volta approvato questo testo della Sottocommissione, qualcuno non ci venga a dire che bisogna riaprire la discussione, visto che esiste un altro disegno di legge sulla stessa materia.

ZELIOLI LANZINI. Se vogliamo concludere, non dobbiamo perdere tempo: passiamo subito all'esame degli articoli! Non vedo la ragione per cui diversi disegni di legge riguardanti la stessa materia e discussi congiuntamente (salvo aver prima la Commissione stabilito un testo base) debbano provocare tanti dubbi e tanti timori.

Quando abbiamo discusso il problema degli affitti, ci siamo trovati di fronte a decine di provvedimenti presentati l'uno dopo l'altro: eppure la legge è arrivata in porto!

MACCARRONE. Prendiamo atto di questa dichiarazione e ci dichiariamo soddisfatti.

PRESIDENTE. Credo che tutti i problemi relativi alla discussione congiunta dei tre provvedimenti e alla presentazione dell'ultimo del senatore Berlingieri siano ormai stati chiariti; per cui, se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel testo governativo emendato dal relatore e dalla Sottocommissione di cui do lettura:

Art. 1.

L'esercizio di impianti industriali e domestici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale nonchè l'esercizio di mezzi motorizzati che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici e privati sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge.

FERRONI, *relatore*. La Commissione mi consenta di riferire in merito agli emendamenti che sono stati apportati al testo governativo.

Ancor prima di entrare nel merito dell'articolo 1, devo far presente che c'è la proposta della 2ª Commissione, affinchè il titolo del disegno di legge sia trasformato da: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » in: « Provvedimenti per la contaminazione atmosferica ». Inoltre, si chiede di sostituire, nei vari articoli, alla espressione « per l'inquinamento atmosferico », l'altra: « contro l'inquinamento atmosferico ».

SAMEK LODOVICI. Anche io avrei preferito un altro titolo, per esempio: « Provvedimenti per la tutela della purezza dell'aria ».

PRESIDENTE. Una modificazione del titolo potrà eventualmente essere considerata in sede di coordinamento.

I senatori Scotti ed altri hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« I Comuni sono autorizzati ad emanare regolamenti di attuazione dei princìpi e delle direttive contenute nella presente legge a norma del testo unico delle leggi sanitarie ».

F E R R O N I , *relatore*. Io sarei del parere di aggiungere anche: « e del regolamento di applicazione della legge stessa ».

Z E L I O L I L A N Z I N I . Non esiste ancora questo regolamento.

F E R R O N I , *relatore*. Tutta la legge si riporta ad un regolamento che sarà emanato.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Questa legge, secondo me, è di un'estrema importanza ed è ovvio che, per essere attuata nei suoi princìpi generali, ha bisogno di un regolamento di applicazione; ma con questo comma aggiuntivo si vuol sottrarre al Ministero della sanità la formulazione di tale regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri, dal Consiglio di Stato e forse anche dallo stesso Consiglio superiore della sanità e che potrà trovare anche come enti delegati i Comuni, ma che si affidi ai Comuni il compito di emanare il regolamento relativo ad una legge dello Stato, non mi pare giusto. Non lo posso accettare.

S C O T T I . Presentando questo emendamento non intendevo affatto specificare che si dovesse dare solo ai Comuni questa facoltà e quindi togliere al regolamento quella che sarà la sua funzione indispensabile. Quando abbiamo modificato l'articolo 1 presentato dal Governo, abbiamo ritenuto necessario dare questa facoltà ai Comuni, affinchè essi potessero decidere immediatamente sui provvedimenti da adottare, dal momento che possono sempre sorgere, da un giorno all'altro, in determinati Comuni, urgenti problemi e particolari necessità relativamente al problema che ci sta a cuore.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Abbiamo formulato una legge che per essere applicata ha bisogno di un regolamento e puo essere che si ritenga opportuno di demandare ai Comuni l'applicazione di questo regolamento, ma non si può sottrarre allo Stato la facoltà di predisporlo. Si tratta di un decentramento dei poteri dello Stato che non posso concedere. Esiste una serie di leggi analoghe a questa la cui applicazione regolamentare è affidata ai Comuni, ad esempio, la legge antitetano, quella antipolio, eccetera. Ma non può essere che lo Stato emani delle norme di legge senza avere la facoltà di integrarle con i regolamenti.

S A M E K L O D O V I C I . Si potrebbe interpretare l'esigenza che è stata prospettata con una diversa dizione: « nell'ambito della legge, si dà potestà alle autorità locali di emanare norme più drastiche ove lo si ritenga necessario ».

S C O T T I . Sono d'accordo.

F E R R O N I , *relatore*. Non sono d'accordo per una somma di ragioni. Prima di tutto quell'aggiunta è pleonastica, perchè i Comuni hanno già la facoltà di emanare tutti i regolamenti che credono, tanto è vero che il comune di Milano ha emanato dei regolamenti particolari proprio recentemente, e lo stesso è accaduto a Torino, a Genova e a Bolzano, e non v'è quindi ragione che essi non possano continuare a farlo. In secondo luogo, il nostro testo riconosce largamente, anche a modifica di quello governativo, le funzioni e i compiti dei Comuni e il potere d'intervento delle Regioni. Mentre in tutto il mondo si sta cercando di creare addirittura un corpo di norme di carattere internazionale contro lo inquinamento atmosferico, il pensare che un Comune possa risolvere da solo il problema è assurdo ed anche estremamente pericoloso. Lo dico per esperienza; un Comune depresso, che abbia l'esigenza d'impiantare un'industria, non interverrà mai contro l'inquinamento atmosferico. Vorrei pregare i colleghi Scotti e Samek Lodovici,

di recarsi, ad esempio, in Cadore, nel comune di Ospitale, dove c'è una ferriera che sta inquinando spaventosamente l'atmosfera dell'intera vallata: si può stare tranquilli che quell'Amministrazione non prenderà mai provvedimenti per risolvere il problema e le ragioni sono ovvie. Occorre quindi un potere superiore, ed è perciò saggio, a mio parere, il criterio del Ministero della sanità di prevedere un organo a più vasto respiro, fuori dell'influenza degli interessi locali, capace di intervenire laddove i Comuni possono anche non farlo per mancanza di forza o per mancanza di volontà.

SAMEK LODOVICI. Per la verità, il mio emendamento, correttivo di quello del senatore Scotti, non prevedeva la possibilità per i Comuni di sottrarsi alla legge generale, dalla quale non si può derogare, ma li autorizzava soltanto a prendere delle misure più drastiche in rapporto alle condizioni locali. Quindi, anche il Comune citato dal senatore Ferroni non potrebbe sottrarsi alla legge generale, pur avendo la possibilità di far qualcosa di più in relazione a situazioni particolari che, come tutti sanno, devono essere valutate caso per caso per determinare l'entità e la pericolosità dell'inquinamento.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Sono favorevole alla formulazione proposta dal senatore Samek Lodovici, che mi pare tenga conto delle varie osservazioni. Sono d'accordissimo con quanto ha detto l'onorevole Ministro, ma l'emendamento da noi presentato non intendeva affatto sottrarre al Ministero la facoltà, anzi il potere, di emanare il regolamento; comunque, se si pensa che la dizione del senatore Samek Lodovici sia più precisa, sono d'accordo. In sostanza, i Comuni sono delegati ad applicare il regolamento, ma non sono l'unico potere che interviene in questa materia.

ZELIOLI LANZINI. Mi si permetta un'osservazione di carattere tecnico. Personalmente, sono contrario anche alla proposta fatta dal senatore Samek Lodovici, perchè non si può per legge delegare un Comune ad emanare altre norme. Eventualmente, siccome è previsto che vi sarà il regolamento di esecuzione, sono contrario alle parole: « sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge », il che è implicito. Si potranno, se mai, indirizzare i Comuni a stabilire altre norme per l'applicazione di questa legge, ma non possiamo dare ad essi una delega.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Io direi che, a parte quella che può essere la dizione esatta, qui c'è un problema molto importante e desidero sottolinearlo, perchè nella mia città esso si è manifestato ed esiste in forma particolarmente grave. Noi riteniamo che la legge debba precisare che, nell'ambito del regolamento, accanto a tutti gli organismi che vengono previsti, il potere e la responsabilità di intervenire a difesa della salute pubblica spetti anche ai Comuni, rappresentanti diretti della volontà popolare, e che siano precisati i loro compiti particolari in tale campo. Questo non è contro la legge del 1934, ma è una precisazione che va fatta proprio perchè tale legge, vecchia ormai di trent'anni, non poteva tener conto delle necessità del momento attuale. E' questa un'esigenza fondamentale e mi faccio portavoce di tutta la rappresentanza consiliare e comunale di Genova nel richiedere che il provvedimento in esame sia chiaro e preciso a questo riguardo. Ciò servirà pure di stimolo ai Comuni che si sentiranno sempre più al centro del problema e interessati responsabilmente alla sua soluzione.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Voglio precisare subito che l'articolo 40 della legge del 1934 cui si riferiva il relatore, in realtà, contempla soltanto la vigilanza igienico-sanitaria e non riguarda la facoltà, che si vorrebbe dare ai Comuni, di emanare propri regolamenti nell'ambito, sia della legge di cui ci occupiamo, sia delle norme regolamentari che, in ordine alla legge stessa, saranno emanate dallo Stato. Comunque posso prendere personalmente l'impegno di esaminare, in sede di formulazione del regolamento statale, la proposta che è stata

fatta in questa sede, in una forma globale e in tutti i suoi effetti, nell'ambito dei vari problemi che si presenteranno per l'attuazione della legge. Ma quello che mi rende estremamente titubante e perplesso è che, ad un certo punto, le norme regolamentari emanate dai Comuni possano essere in conflitto coi princìpi del regolamento generale dello Stato. La soluzione di tali conflitti, che dovrebbe avvenire ad opera degli organi a ciò preposti, potrebbe portare delle remore all'attuazione della legge contro l'inquinamento atmosferico. Io non sono contrario a riconoscere ai Comuni alcune prerogative in questo campo e a consentire loro alcune deroghe al regolamento generale, però desidero prima studiare bene la questione, anche sotto il profilo giuridico e costituzionale, per vedere di evitare, come ho detto, ogni possibilità di conflitto.

Questa è, secondo me, una legge di estrema importanza e bisogna fare in modo che resti il più possibile libera da ogni sottofondo politico; bisogna che sia seria e ben fatta, per evitare che essa successivamente risulti in qualche sua parte inapplicabile in quanto non corrispondente alla realtà, e abbisogni perciò di modificazioni.

Premesso il mio impegno di studiare a fondo la questione, sarei quindi molto grato ai proponenti se ritirassero questo emendamento aggiuntivo, sul quale, in questo momento, ho molte perplessità. Se domani ci si trovasse di fronte ad un conflitto fra Comuni e Stato per l'attuazione del regolamento, si verificherebbe una situazione aberrante e anche di disagio, e la Commissione sanità deve prevedere questi potenziali inconvenienti.

M A C C A R R O N E . Io sono molto sensibile alle dichiarazioni fatte dal Ministro le quali mi inducono ad una riflessione piuttosto seria. Nelle parole del Ministro traspare una legittima e responsabile preoccupazione; del resto, noi stessi, nel proporre questo emendamento aggiuntivo all'articolo 1, ci eravamo prospettati la stessa questione, per cui lo avevamo corredato con un altro emendamento, quello che noi proponiamo all'articolo 2, del seguente tenore: « All'approvazione dei regolamenti comunali sarà provveduto con decreto del Ministro della sanità ».

Evidentemente, il rilievo che ha questo emendamento all'articolo 1 è di carattere squisitamente giuridico-costituzionale e, se mi consentite, anche politico: di quella politica che io vorrei vedere attuata in tutte le leggi, lasciando fuori quell'altra politica, meno afferrabile e meno accettabile, che non ha diritto di cittadinanza nel campo legislativo.

Io sarei soddisfatto delle dichiarazioni del Ministro, se esse stanno effettivamente ad indicare la volontà di studiare la possibilità di introdurre nel regolamento norme del tipo di quelle che noi invochiamo, per raggiungere quegli obiettivi che anche l'onorevole Mariotti ha riconosciuto fondamentali. Vorrei qui ricordare l'esigenza di fondo che noi non ci stanchiamo mai di ripetere e che è quella di fare delle leggi e non degli strumenti misti estremamente complicati e quindi facilmente caduchi e bisognevoli, alla fine del loro *iter*, di aggiornamenti. È necessario che la volontà del legislatore si esprima con comandi precisi, semplici e generali, che pongano lo Stato — inteso nella accezione più ampia conferitagli dai giuristi — nella possibilità di attuare la legge attraverso i vari organi. Purtroppo, non sempre noi seguiamo questa strada: spesso i regolamenti sono fatti per modificare le leggi nell'interpretarne lo spirito, e la prepotenza del nostro Stato è riconoscibile più nei suoi regolamenti che nelle sue leggi.

Quando noi solleviamo la questione degli enti locali e dei comuni, proponiamo un problema che non è solo di strumentazione degli interventi e dei comandi dei pubblici poteri, ma di confronto fra due concezioni: quella che stava a base del nostro ordinamento positivo prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e l'altra che noi ancora ci attardiamo a tradurre in leggi. Lo Stato-persona non è tutto, perchè esistono nella nostra Costituzione altri enti dotati, al pari dello Stato, di personalità giuridica pubblica, anche se collocati a diversi livelli. Quando noi, quindi, ci richiamiamo ai Co-

muni, parliamo di enti i quali hanno propri poteri ed una loro autonomia, anche se la legge del 1934 non consente loro di esercitarla. Si mantiene tuttora in vita, infatti, un testo unico che di autonomia non ha nemmeno la più lontana parvenza e che al massimo consente all'ente locale un'autarchia abbastanza limitata e condizionata.

Ora, noi non pretendiamo di compiere una rivoluzione legislativa con i provvedimenti *anti-smog* e di introdurre d'un colpo questi princìpi nel nostro ordinamento. Però vogliamo che si cominci a prendere coscienza della necessità di non considerare l'amministrazione locale come una amministrazione strumentalmente subordinata a quella statale, ma come una parte dello Stato a cui lo Stato-persona deve rispetto e considerazione; e se, collega Ferroni, esistono dei Comuni che non sono in grado di assolvere ai loro compiti, la colpa è dei Governi che non sono in grado di fare altrettanto. Si devono certo osservare certe cautele da parte nostra quando si legifera in materia di Comuni, ma ciò non deve portare ad una concezione paternalistica e a negare precisi princìpi che sono irrinunciabili, se ci si vuol porre nel solco della Costituzione e rinnovare lo Stato.

Ora, onorevole Ministro, questo disegno di legge, che ha dei pregi e al quale noi abbiamo dato tutta la nostra collaborazione e il nostro appoggio, è manchevole proprio sotto questo profilo relativo alla presenza degli Enti locali. Io mi rendo conto delle difficoltà che si incontrano per rendere efficiente una legge che consenta al Ministero della sanità in Italia di agire, superando tutti i limiti e le resistenze determinate da gelosie burocratiche per quanto riguarda la competenza in campo sanitario; però, secondo me, dopo aver preso coscienza delle difficoltà, bisogna superarle. Questa legge, che fissa criteri generali, stabilisce limiti ed enuncia princìpi, è in larga parte soddisfacente, però viene strumentalizzata articolando i poteri in modo da rendere preminente la volontà dello Stato nella fase di attuazione. Quando vedo che ancora una volta si dà maggiore discrezionalità, un più largo potere ad organi burocratici che non agli organi elettivi di natura costituzionale, come i Comuni, io mi domando se non ci troviamo di fronte ad una legge che ha in se stessa gli elementi della sua debolezza. E guardate, onorevoli colleghi, che la questione dell'amministrazione locale non è una mia invenzione o un semplice richiamo al rispetto della Costituzione. Tutti i Paesi, legislativamente evoluti, possiedono una legislazione statale fatta di princìpi generali, di cui si lascia, poi, e con successo, la concreta applicazione all'amministrazione locale autonoma. Mi riferisco soprattutto all'Inghilterra e agli Stati Uniti, che, in questo campo, operano un vasto decentramento del loro potere federale o statale ai singoli Stati, alle contee e agli enti locali in genere. Perchè si è seguìta questa linea? Per potersi adeguare alla varietà delle situazioni ed intervenire in modo discrezionale, valutando caso per caso.

L'applicazione di rigide norme che possono interferire nell'economia e spesso nell'organizzazione sociale, deve essere rimessa non all'imperio del centro assai lontano nè alla discrezionalità del burocrate responsabile solo davanti al superiore altrettanto lontano, ma a coloro che più direttamente *in loco* rappresentano la volontà dei cittadini. Ecco perchè noi siamo d'accordo con quanto ha detto il Ministro, ma cerchiamo di trovare insieme la soluzione del problema prospettato.

Quindi, accogliendo lo spirito delle giuste osservazioni e delle responsabili preoccupazioni dell'onorevole Ministro, io proporrei di approvare per ora solo il primo comma dell'articolo 1 e di sospendere l'esame dei due emendamenti aggiuntivi per valutarli meglio nel complesso della legge.

SAMEK LODOVICI. Io credo che le osservazioni dell'onorevole Ministro siano del tutto fondate. Effettivamente la concessione ai Comuni di un potere discrezionale nell'ambito di questa legge presenta notevoli inconvenienti.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ho preso atto delle considerazioni che sono state fatte e credo di poter riconfermare l'im-

pegno di esaminarle sotto il profilo giuridico-costituzionale, perchè il Governo desidera emanare delle leggi valide ed operanti. Laddove i Comuni sono in condizioni tali da non creare conflitti con il regolamento dello Stato, penso che le proposte avanzate potranno essere accolte.

V E R O N E S I . Vorrei fare una osservazione su un aspetto che mi sembra non sia stato preso in esame: è vero che i più diretti interessati al problema sono i Comuni, poichè le cause dell'inquinamento atmosferico nascono nel loro territorio, però le conseguenze del fenomeno si possono estendere nello spazio superando l'ambito dei singoli Comuni, e gli effetti nocivi potrebbero farsi sentire anche in altri Comuni per cui nell'esame di questa legge si deve prescindere dall'aspetto strettamente territoriale. Esiste del resto già tutta una dottrina e una certa giurisprudenza in materia.

Ne consegue allora che, pur nel rispetto dei princìpi dell'autonomia locale e di altri di ordine giuridico e costituzionale, bisogna, a mio avviso, tenere presente i motivi tecnici nel risolvere la questione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Scotti, dopo le dichiarazioni del Ministro, ha ritirato l'emendamento proposto ed il relatore ha dichiarato di non insistere nel suo emendamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione centrale centro l'inquinamento atmosferico, così composta:

dal Direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, che la presiede;

dal Direttore generale e dall'Ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno;

dal Direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

dal Direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria;

dal Direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;

dal Direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti;

dal Presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

dal capo dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità, scelto fra i docenti universitari di igiene;

da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o industriale;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili;

da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

La Commissione, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Scotti e Samek Lodovici un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o industriale » le seguenti: « da un esperto in meteorologia ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

F E R R O N I , *relatore*. Ritengo di dover informare la Commissione di un giudi-

zio che mi sembra rilevante, espresso dalla 1ª Commissione nel parere da essa formulato.

« Il disegno di legge allorchè parla di " Regione " (articolo 5) intende riferirsi alla ripartizione territoriale del territorio nazionale, non agli Enti di diritto pubblico, che la Costituzione prevede e distingue in Regioni a statuto normale e Regioni a statuto speciale. Com'è noto, le prime non sono ancora costituite, per cui nessun problema di competenza sulla materia si pone; si pone, invece, il problema per le Regioni a statuto speciale già costituite e funzionanti.

I relativi statuti prevedono, in misura più o meno larga, una specifica competenza in materia di igiene e sanità pubblica e servizi antincendi (articolo 17, lettera *b*, Statuto Regione siciliana approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455; articolo 4, lettera *i*, Statuto Regione sarda, approvato con legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 3; articolo 3, lettere 2 e 3, Statuto Regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; articolo 5, nn. 16 e 20, Statuto Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, nè la Regione nè le Provincie di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa in materia di igiene e sanità. Le Provincie di Trento e Bolzano tuttavia hanno competenze primarie in materia di urbanistica, ivi compreso il piano territoriale di coordinamento ed in materia di tutela del paesaggio.

Basta citare la legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, che include una apposita norma, la quale autorizza il Presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione provinciale per la tutela del paesaggio " di assicurare che il libero godimento della bellezza della località sopra menzionata (quella sottoposta a regime di tutela di paesaggio) non sia turbato da fumi persistenti ". A tale scopo potrà imporre le necessarie trasformazioni ed accorgimenti tecnici, purchè non siano eccessivamente onerosi per l'azienda (articolo 12, secondo comma).

Ciò posto, si ritiene opportuno che la Commissione centrale per l'inquinamento atmosferico (articolo 3) sia integrata da un rappresentante delle Regioni a statuto speciale quando si discutano questioni in cui siano interessate le Regioni stesse. Per la Regione Trentino-Alto Adige, dovrebbe essere prevista la partecipazione dei rappresentanti delle provincie di Trento e di Bolzano.

Analogamente, al Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico (articolo 5) dovrebbero partecipare uno o più rappresentanti designati dalla Regione a statuto speciale, mentre nelle provincie autonome di Trento e Bolzano le funzioni del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico dovrebbero essere attribuite al Comitato urbanistico provinciale di cui alla legge provinciale di Bolzano 6 agosto 1963, n. 9, e rispettivamente alla Commissione urbanistica provinciale di cui alla legge provinciale di Trento 2 marzo 1964, numero 2 ».

Sottopongo questa richiesta al parere dell'onorevole Ministro e della Commissione.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Questo parere riveste un carattere tecnico e quindi è bene che i rappresentanti delle Regioni interessate siano presenti; ma esso ha altresì un contenuto politico, nel senso che si deve dimostrare a tutti che non ci sono discriminazioni tra le varie Regioni. Dichiaro, pertanto, di accettare questa proposta.

S A M E K L O D O V I C I . L'articolo 4 già contempla questa necessità: « In ogni capoluogo di Regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico . . . ».

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Si può lasciare l'articolo 4 così come è formulato, tanto più che al quart'ultimo comma è detto: « Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate ».

P R E S I D E N T E . Sempre all'articolo 2, sono stati presentati dal senatore Veronesi i seguenti emendamenti:

dopo le parole: « da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica scelto fra i docenti universitari di chimica-fisica o industriale » inserire le altre:

« da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali »;

dopo le parole: « da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana », inserire le altre:

« da 5 esperti in impianti industriali, in biologia, in fisica, in patologia vegetale;

da 10 rappresentanti di associazioni ed enti interessati designati dai Ministeri competenti ».

V E R O N E S I . Preciso molto brevemente. Il richiamo al rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali si collega con il secondo emendamento.

Mi riferisco a quanto è stato osservato dal collega Maccarrone: nella Commissione abbiamo cinque Direttori generali, un capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, un capo dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, eccetera; cioè abbiamo un complesso nucleo burocratico, il quale ha esigenze, impostazione e visuale del tutto proprie. A mio avviso, l'elemento privatistico e di ordine operativo e imprenditoriale non figura in questa Commissione centrale e ciò costituirebbe una grave lacuna. Perchè, se è vero che la nostra Costituzione prevede l'esistenza di vari enti autonomi, prevede altresì il singolo cittadino nella sua concreta realtà e possibilità di manifestarsi. Ho ritenuto perciò opportuno presentare un emendamento tendente ad inserire anche un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali il quale è oltremodo sensibilizzato al problema, di 5 esperti in impianti industriali, in biologia, in fisica, in patologia vegetale, e di 10 rappresentanti di associazioni ed enti interessati designati dai Ministeri competenti. Questa proposta ritengo possa essere suffragata anche dalla seguente affermazione contenuta nella relazione del senatore Ferroni: « E, del resto, la formulazione stessa del disegno di legge, per la parte che va dall'articolo 3, capo I, all'articolo 6, la presenza cioè negli organi centrali e regionali preposti alla difesa dall'inquinamento atmosferico di elementi qualificati, non solo nel campo dell'igiene, ma anche nei settori della tecnica, dell'industria, del commercio, dell'urbanistica, eccetera; la prevista consultazione di esperti e di rappresentanti di enti o categorie interessate (tutte cose delle quali la Commissione sanità dovrà tenere debito conto), stanno a dimostrare la cauta impostazione di norme per niente affatto temerarie ».

A mio avviso non è possibile che una Commissione centrale, in cui tutte le parti interessate al problema debbono essere presenti, sia formata solo di rappresentanti appartenenti alla burocrazia, senza che in essa figurino coloro che operano nella vita economica e hanno diritto di far sentire le loro esigenze. Ho proposto, tuttavia, che i 5 esperti e i 10 rappresentanti di associazioni ed enti interessati siano designati dai Ministeri competenti per non dare a tale designazione carattere troppo privatistico.

F E R R O N I , *relatore*. Ove fosse stato possibile (e ne abbiamo parlato lungamente in Sottocommissione), avremmo ulteriormente ridotto il numero dei membri di questa Commissione, sia centrale che regionale, perchè sappiamo benissimo come funzionano le Commissioni numerose e pletoriche, che non riescono mai a riunirsi!

L'esigenza del collega Veronesi è già espressa, a mio avviso, dal penultimo capoverso dell'art. 2, laddove è detto: « La Commissione, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate ». Ciò consente alla Commissione centrale — e del resto la stessa cosa è prevista per la Commissione regionale — di sentire gli esperti su un determinato problema legato all'inquinamento. Fare una specie di parlamento per studiare questi problemi è, a mio avviso, errato e, pertanto — se mi è permesso di esprimere un parere —, respingerei l'emendamento. Dichia-

ro, comunque, di rimettermi alla Commissione.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Le considerazioni ora avanzate dal senatore Ferroni mi sembrano giuste. Dichiaro, quindi, di accogliere soltanto l'emendamento tendente ad introdurre nella Commissione un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, il quale può avere effettivamente un'utile funzione.

S A M E K L O D O V I C I . Ritengo pertinenti le osservazioni dell'onorevole Ministro, tuttavia desidero richiamare l'attenzione sulla opportunità che il rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali non sia un burocrate, ma un tecnico.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* In genere i rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali sono dei tecnici. Comunque, senatore Samek Lodovici, le faccio rilevare, che, ad un certo momento, ci sarà un Ministro che deve nominare questo rappresentante e quindi, data la complessa e delicata materia e gli scopi che si vogliono raggiungere, non potrà certo nominare un direttore...

B O N A D I E S . C'è sempre l'influenza della burocrazia nei Ministeri!

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Me ne rendo perfettamente conto, ma allora, per ovviare a questo inconveniente, bisognerebbe operare un decentramento generale di tutte le attività dello Stato!

Finchè le Regioni a statuto normale non saranno istituite, avremo per forza Commissioni centrali di questo tipo. Poiché esiste la possibilità di sentire degli esperti, i Direttori generali sono ammessi nelle Commissioni in quanto esperti dei regolamenti, mentre raramente lo sono gli stessi tecnici.

Ripeto nuovamente che un membro, un esperto, che sia un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali costituisce una garanzia anche per l'industria.

V E R O N E S I . Mi sia consentito dire poche parole. Mi rivolgo a coloro che si battono sempre per l'artigianato, per chieder loro se ritengono possibile (quando io parlo di dieci rappresentanti di associazioni ed enti interessati, non faccio riferimento di sorta lasciandone la designazione ai Ministeri competenti) che in questa Commissione non figuri nessun rappresentante di certe categorie ed in modo particolare dell'artigianato, categoria che verrà a trovarsi in condizioni oltremodo difficili.

Non voglio farvi perdere del tempo, ma credo che sia opportuno che almeno una voce si faccia sentire in questo senso. A me basta di avere salvato l'anima sotto questo aspetto: io dico che è un grosso errore non avere messo in questa Commissione centrale — che, come ho creduto di capire, potrà decidere anche su eventuali ricorsi, dare pareri o altro — certi membri non chiamati per esaminare determinati problemi, ma che ne facciano parte di diritto.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Voglio metterla in pace con la sua coscienza ricordandole che oggi non è consentito nè è possibile ad un Ministro che abbia una visione moderna e globale della società, di andare avanti senza avere sentito prima le forze reali del Paese.

S C O T T I . Desidero dire al senatore Veronesi che, all'articolo 4, già è previsto, fra i membri del Comitato regionale, il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Regione, o un suo delegato, che potrà farsi coadiuvare da un esperto di sua fiducia. Ciò può soddisfare in certo senso la sua richiesta.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento presentato dai senatori Veronesi e D'Errico e accettato dal Governo, tendente ad inserire dopo le parole: « da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o industriale », le al-

tre: « da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali ».

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'altro emendamento presentato dagli stessi senatori tendente ad inserire dopo le parole: « da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana », le altre: « da 5 esperti in impianti industriali, in biologia, in fisica, in patologia vegetale » « da 10 rappresentanti di associazioni ed enti interessati designati dai Ministeri competenti ».

(*Non è approvato*).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo nel suo complesso.

V E R O N E S I . Dichiaro di astenermi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 3.

La Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico:

a) esamina qualsiasi materia inerente all'inquinamento atmosferico;

b) esprime parere su tutte le questioni relative all'inquinamento atmosferico che siano sottoposte al suo esame da parte di enti pubblici e privati;

c) promuove studi e ricerche su problemi attinenti all'inquinamento atmosferico.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Veronesi e D'Errico un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « *d*) predispone le norme per l'esecuzione della presente legge; *e*) delibera sui ricorsi che le verranno presentati ».

V E R O N E S I . Questo per un'esigenza di precisione e completezza. Questa Commissione centrale che esamina qualsiasi materia, che esprime pareri e che promuove studi e ricerche, è necessario che deliberi anche sui ricorsi che le verranno presentati.

F E R R O N I , *relatore*. Per la verità, questo articolo 3, analogo al successivo articolo 5, ha una formulazione così ampia che prevede tutte le possibilità. Oltretutto, mi sembra che non spetti a noi stabilire che questa Commissione debba esaminare e predisporre il regolamento, che ritengo spetti al Ministero.

V E R O N E S I . E la seconda parte dell'emendamento cioè « delibera sui ricorsi che le verranno presentati »?

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Per quanto riguarda la facoltà e la discrezionalità di emanare delle norme per l'esecuzione della legge, vi sarà un regolamento che, si è già detto, verrà sottoposto prima al Consiglio di Stato e poi al Consiglio dei Ministri per la approvazione, ed è evidente che questo regolamento chiarirà la legge nei suoi più diversi aspetti.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ci sono già degli organi giurisdizionali a cui ricorrere in sede di contenzioso: così, un ricorso in via gerarchica andrà prima al Ministero della sanità e poi, in seconda istanza, al Consiglio di Stato, nè è lecito esautorare uno o l'altro di questi organi senza andare veramente contro la legge.

V E R O N E S I . Non insisto sulla prima parte del mio emendamento, perchè ho avuto chiarimenti che hanno posto in luce degli aspetti che non avevo considerato e sui quali non mi sento, ora, di esprimere un particolare giudizio; insisto, però, sulla seconda parte, e cioè: « *e*) delibera sui ricorsi che le verranno presentati ». Dichiaro comunque di astenermi dal voto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento presentato dai senatori Veronesi e D'Errico.

(*Non è approvato*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

In ogni capoluogo di Regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

dal Prefetto del capoluogo della Regione, che lo presiede;

dal medico provinciale del capoluogo della Regione;

dall'Ufficiale sanitario del capoluogo della Regione;

dal Provveditore regionale alle opere pubbliche;

dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi del capoluogo della Regione;

da un esperto meteorologo;

dall'ispettorato di zona e dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco del capoluogo della Regione;

dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

dall'Ispettorato medico del lavoro;

da un rappresentante delle Province della Regione;

dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della Regione, o da un suo delegato, che potrà farsi coadiuvare da un esperto di sua fiducia.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli Uffici sanitari delle Province e dei Comuni di volta in volta interessati.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica tre anni.

Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

A questo articolo i senatori Minella Molinari Angiola e altri hanno presentato i seguenti emendamenti: al primo comma, sostituire alle parole « dal Prefetto del capoluogo della Regione, che la presiede », le altre « dagli assessori alla sanità delle province della Regione »; sopprimere le parole « da un rappresentante delle Province della Regione »; alla fine del primo comma aggiungere le parole: « La Commissione è presieduta dall'assessore alla sanità della provincia capoluogo della Regione ».

Anche il senatore Samek Lodovici ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « dall'Ispettorato medico del lavoro » con le altre: « dal capo dell'Ispettorato medico regionale del lavoro ».

F E R R O N I , *relatore*. Devo dire che, anche in sede di Sottocommissione, abbiamo discusso a lungo sulla posizione del Prefetto e non mi sono trovato d'accordo, perchè la realtà è quella che è. Noi abbiamo degli organi locali che possono esserci più o meno graditi, ma che tuttavia esistono. Allora abbiamo posto dei correttivi al potere pressochè assoluto del Prefetto, per cui le sue decisioni non può prenderle come tale, ma come Presidente della Commissione regionale, sentiti determinati organi di quella Commissione. Quindi, il potere del Prefetto come tale non è più un potere assoluto, ma un potere limitato e mitigato da altri membri della Commissione. Chiedere la soppressione delle parole: « dal Prefetto del capoluogo della Regione, che la presiede », in questo caso, non mi pare che sia una proposta molto realistica.

M I N E L L A M O L I N A R I A N G I O L A . Io invece, collega Ferroni, non comprendo un'altra cosa, cioè non compren-

do chi ci obbliga a mettere il Prefetto in questa Commissione.

L O R E N Z I . La legge istitutiva del Ministero della sanità!

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A . Ma quale articolo? Sarebbe importante saperlo: se c'è un obbligo in questo senso lo vorrei conoscere!

L O R E N Z I . Non ricordo il numero dell'articolo precisamente, comunque esso recita: « Il Prefetto è il Presidente del Comitato di assistenza e beneficenza per tutto ciò che riguarda il Ministero della sanità ».

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A . Ma come controllo amministrativo! Questo è un altro problema eventualmente, ma noi abbiamo un organo nella provincia, l'assessorato alla sanità, con un apparato politico effettivo e normativo anche in questo campo. A mio parere, torniamo ancora una volta al vecchio discorso; se vogliamo rendere efficiente la legge, dobbiamo, anche nella strumentazione, essere coerenti. Vorrei osservare ancora una volta, in linea generale, poichè bisogna essere chiari e sinceri, che la discussione piuttosto tormentata che si sta svolgendo e tutto il passato, a cominciare dal 1960, ci fanno chiaramente intendere come anche l'applicazione di queste norme sarà tutt'altro che semplice.

S A M E K L O D O V I C I . Perchè essere così pessimisti?

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A . Sono pessimista perchè vengo da una città che da venti anni sta aspettando che sia risolta questa questione, e nella quale sono avvenuti fatti drammatici e tragici, da una città nella quale due Ministri, il senatore Mariotti e il senatore Bo — credo in collaborazione — sono intervenuti contemporaneamente, o per lo meno hanno registrato la situazione e se ne sono interessati; ma se ora noi non sappiamo ancora che cosa sia possibile fare, quali impegni sia possibile prendere...

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Mi scusi l'interruzione, ma il disegno di legge che stiamo discutendo, che cosa è?

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A . Questa è un altra questione: altro è la legge, altro sono gli interventi di carattere immediato; per Genova quello che preoccupa e che abbiamo più volte registrato sono le resistenze...

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Ma lei è al corrente di quante e quali resistenze sono venute dalla Confindustria?

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A . Me ne rendo perfettamente conto, ed è per questo che noi dobbiamo dare una maggiore incidenza e al tempo stesso una notevole efficienza agli organi locali democraticamente eletti!

S A M E K L O D O V I C I . E il Governo non dovrebbe entrarci?

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A . Certo che c'entra! Vi entra con diversi organi che dovranno essere ascoltati, ma la decisione fondamentale deve spettare ad un'autorità sanitaria.

Qui siamo di fronte ad una Commissione dove, dai Vigili del fuoco alla Motorizzazione e alle Camere di commercio, tutte le categorie economiche sono rappresentate e ognuno dirà la sua parola. Si tratta poi di presiedere la Commissione e di assumersi le responsabilità preminenti che, non v'è dubbio, sono di natura sanitaria; non a caso il provvedimento è in discussione presso la nostra Commissione ed è stato presentato al Ministro della sanità. Pertanto, se vogliamo essere coerenti, non vedo cosa ci stia a fare il Prefetto nella Commissione, quando c'è già il medico provinciale.

S A M E K L O D O V I C I . Il medico provinciale non può avere, al pari del Prefetto, una visione panoramica di tutti gli aspetti del problema.

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A . Non è così; non è detto che

dobbiamo arrivare ad una visione e ad una soluzione panoramica, ma solo a quelle soluzioni concrete e realistiche in rapporto a determinate situazioni.

SAMEK LODOVICI. Bisogna tener conto di una quantità di fattori e cercare di contemperare l'uno con l'altro per il raggiungimento del fine preminente.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Per questo vi sono in Commissione tante voci ognuna delle quali porterà il contributo della sua esperienza; ma perchè deve presiedere il Prefetto e non un'autorità sanitaria? Se non avessimo nessuno da sostituire al Prefetto, pazienza, ma esistono gli organi degli Enti locali. Proponiamo, quindi, che vi sia un rappresentante per ogni provincia (dato che la dizione non è del tutto chiara) e che presidente della Commissione, dato che la prefettura è già autorevolmente rappresentata dalla sua autorità sanitaria, sia l'assessore alla sanità della provincia capoluogo della Regione.

FERRONI, *relatore*. Non sono d'accordo. Io avevo proposto due correttivi. Si potrebbe aggiungere, fra i membri della Commissione: « dall'assessore alla sanità della Regione, ove questa sia già costituita o, in mancanza, dall'assessore alla sanità della provincia capoluogo di regione ». Più di questo, a me pare, non si può mettere.

SAMEK LODOVICI. ... lasciando la presidenza al Prefetto.

FERRONI, *relatore*. Diciamolo francamente, altrimenti avremmo degli atti ostruzionistici pesanti; vi sono questioni di prestigio che non si possono ignorare.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Vogliamo eliminare i Prefetti e intanto diamo loro sempre più presidenze!

PRESIDENTE. Devo ora mettere in votazione l'emendamento presentato dai senatori Minella Molinari e Maccarrone, e l'altro del relatore.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Io direi di considerare prima la proposta del senatore Ferroni, alla quale io sono favorevole; se essa viene accettata, l'emendamento della senatrice Minella Molinari risulta precluso e viene a cadere.

Confido che la senatrice Minella Molinari vorrà ritirare il suo emendamento ed accettare la proposta Ferroni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferroni tendente ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole: « dal Prefetto del capoluogo della Regione, che lo presiede », le altre: « dall'assessore alla sanità della Regione, ove questa sia già costituita o, in mancanza, dall'assessore alla sanità della provincia capoluogo di Regione ».

(*È approvato*).

Metto in votazione l'emendamento del senatore Samek Lodovici, al primo comma, per cui le parole: « dall'Ispettorato medico del lavoro » sono sostituite dalle altre: « dal capo dell'Ispettorato medico regionale del lavoro ».

(*È approvato*).

A questo punto ritengo che si possano considerare preclusi gli emendamenti proposti dai senatori Minella Molinari ed altri.

VERONESI. Proporrei di inserire, dopo le parole: « da un rappresentante delle Provincie della Regione », le parole: « dal Direttore dell'Istituto di ingegneria sanitaria dell'Università della Regione », e « da sette rappresentanti delle associazioni o enti interessati designati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Regione ».

FERRONI, *relatore*. Per la prima parte, non ho nulla da osservare; ritengo opportuno che, dove esiste l'Università, ci si possa giovare dell'opera di questo direttore. Però questo è già previsto quando si parla in genere di consultazioni di esperti, per cui specificare sarebbe soltanto pleonastico. Quanto alla Camera di commercio, ho ormai una valanga di relazioni e di proposte degli enti

interessati al problema. E' logico che non potrà essere altro che il Presidente della Camera di commercio a fare opera di conciliazione tra i diversi interessi in contrasto delle varie categorie, aiutato in questo da un esperto; ma non possiamo introdurre i rappresentanti di sette categorie, perchè allora ci si potrebbe chiedere: e perchè non di più? Si arriverebbe ad una torre di Babele.

V E R O N E S I . Mi rimetto al Ministro.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Sono d'accordo con le osservazioni fatte. Non posso accogliere i due emendamenti del senatore Veronesi.

V E R O N E S I . Oggi si tende ovunque ad inserire il mondo della cultura nelle varie attività della vita associata, ma in Italia, quando istituiamo Commissioni di questo genere, riteniamo che all'Università spetti solo un ruolo di consulenza, per cui la cultura universitaria non entra mai di pieno diritto nella vita del Paese.

Quindi, io insisterei, e mi richiamerei alla sensibilità del Ministro, perchè quanto meno il direttore dell'Istituto d'ingegneria sanitaria dell'università della Regione, dove sussiste, venga inserito nel Comitato.

M A C C A R R O N E . Vorrei chiedere al senatore Veronesi se sa indicarmi presso quale Università esiste una cattedra di ingegneria sanitaria. A quanto mi risulta, vi sono solo dei corsi di ingegneria sanitaria, e non si tratta di un insegnamento fondamentale.

V E R O N E S I . Mi hanno detto che ne esiste una presso l'Università di Roma.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Giustamente il senatore Maccarrone ha fatto notare che non esistono titolari di cattedre d'ingegneria sanitaria. Si tratta di una specializzazione della laurea in ingegegneria, che si consegue mediante corsi di perfezionamento.

Ma, a parte l'inesistenza di cattedre di ingegneria sanitaria, vorrei dire anche al senatore Veronesi che non è vero che l'Università sia la grande esclusa. Oggi gli organismi dello Stato sono dominati dalle Università, e a ragione.

D'altra parte, non si farebbe neanche opera gradita agli interessati, perchè i direttori degli Istituti universitari preferiscono essere chiamati come consulenti piuttosto che inseriti come membri di diritto nelle varie Commissioni.

F E R R O N I . *relatore.* Io capisco l'esigenza del senatore Veronesi d'inserire in una Commissione ad alto livello una rapprasentanza di cattedratici esperti della materia. La stessa esigenza l'ho sentita anch'io, tant'è vero che ho chiesto l'aggiunta nella Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico di un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica, scelto fra i docenti universitari di chimica-fisica o industriale.

Ma non mi pare necessario, e forse nemmeno possibile, inserire nel Comitato regionale un rappresentante dell'Università locale: l'esigenza prospettata dal senatore Veronesi è già stata soddisfatta a livello nazionale.

V E R O N E S I . Insisto nella mia richiesta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Veronesi.

(*Non è approvato*).

A questo stesso articolo è stato presentato dal senatore Maccarrone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nelle Regioni a statuto speciale il Comitato è nominato dal Consiglio regionale. Esso è presieduto dall'assessore regionale alla sanità ».

M A C C A R R O N E . Esiste nel nostro ordinamento una realtà che il senatore Ferroni dimostra di non ignorare e che è

rappresentata dai prefetti e dalle funzioni loro attribuite.

Ma c'è un'altra realtà che è rappresentata dalle Regioni a statuto speciale. Quelle a statuto ordinario sono ancora un sogno e si sta facendo di tutto per non attuarle; ma le Regioni a statuto speciale, si voglia o no, esistono ed esiste anche l'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni competenze in materia di igiene e sanità. Ora, il disegno di legge al nostro esame ignora nella maniera più assoluta l'esistenza della Regione.

Noi proponiamo che nelle Regioni a statuto speciale il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico sia nominato dal Consiglio regionale e sia presieduto, invece che dal Prefetto, da quella autorità sanitaria regionale che è parallela, su scala regionale, al Ministro della sanità, cioè l'assessore regionale alla sanità. La cosa è molto semplice e mi pare non possa incontrare obiezioni, perchè si inquadra esattamente nel nostro ordinamento giuridico.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Desidero far presente che, per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, in realtà non c'è sempre stata vita tranquilla in materia sanitaria, perchè sono sorti dei conflitti tra lo Stato e Regioni. Si sta creando, con le nuove strutture sanitarie sorte dopo la costituzione delle Regioni a statuto speciale, una confusione terribile e non mancano neppure conflitti di natura politica. Per esempio, in Sicilia, dove abbiamo tutta una serie di ospedali che registrano disavanzi dai due ai tre miliardi di lire, la Regione non pensa a ripianare questi bilanci, pur avendo nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa: ci dicono che questo è puramente figurativo, perchè i quattrini non ci sono. Pertanto, noi dobbiamo trovare il modo, attraverso mutui, garanzie dello Stato ed altri espedienti, di provvedere a ripianare i bilanci stessi.

È chiaro che le osservazioni fatte or ora dal senatore Maccarrone sono giuste; e non v'è dubbio che le Regioni a statuto speciale abbiano la potestà di nominare comitati a carattere sanitario. Per non andare contro la legge del 1956 sui poteri delle Regioni, si potrebbe aggiungere un altro comma che attribuisca al Consiglio regionale la nomina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e ne affidi all'assessore regionale alla sanità la presidenza, anche perchè nelle Regioni a statuto speciale il prefetto esiste come Commissario del Governo, che è una cosa del tutto diversa. Ad ogni modo, vorrei sentire prima in proposito il mio ufficio legislativo.

V E R O N E S I . Vorrei far rilevare che l'articolo 117 della Costituzione, fra le materie nelle quali la Regione può emanare norme legislative, cita esattamente: « beneficienza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera », che è cosa ben diversa dalla materia dell'igiene e sanità. Ad ogni modo, il Ministro ha chiesto giustamente di sospendere la discussione per approfondire meglio la questione.

F E R R O N I , *relatore.* Sono d'accordo per la sospensione, però chiedo ai colleghi la cortesia d'approvare prima un piccolo emendamento. L'articolo 4 dice che del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico entra a far parte anche l'ispettorato di zona o il comandante provinciale dei Vigili del fuoco del capoluogo della Regione. Vorrei far rilevare che in proposito si verrà a creare un problema di competenze e di prestigio notevole. Io propongo pertanto che vi siano tutti e due, e che, per mantenere un parallelismo, si dica « dall'ispettore » anzichè « dall'ispettorato ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Ferroni.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 19,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari